

Prot. 8/2022 int.

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda sezione civile



Messina, 31 gennaio 2022

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina
Al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Messina
Al Presidente del Collegio dei Geometri
Al Presidente dell'Ordine dei Dottori agronomi e forestali di Messina
Al Presidente del Collegio dei Periti agrari
Al Presidente del Collegio degli Agrotecnici

E p.c. Al Presidente del Tribunale

Oggetto: indicazioni in tema di sopralluoghi e visite negli immobili pignorati e/o da porre in vendita – obbligo di esibizione del c.d. *green pass* base.

Facendo seguito alla circolare del 18 novembre 2020 ("*indicazioni in tema di sopralluoghi e visite negli immobili pignorati e/o da porre in vendita in periodo di emergenza da Covid-19*"), alle richieste di alcuni professionisti delegati e curatori ed alla nota della Ediservice s.r.l. del 28 gennaio 2022, in esito a riunione sezionale in data odierna, sentito il Presidente del Tribunale e l'Osservatorio per le procedure esecutive di Messina, comunico le seguenti direttive relative a quanto indicato in oggetto.

1. Premessa.

È noto che per effetto dell'art. 4 quater d.l. n. 44/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76/2021 e d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, dall'8 gennaio 2022 sussiste l'obbligo vaccinale (salve le esenzioni *ex lege*) per tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'UE che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiono tale età entro il 15 giugno 2022.

Premesso che per i magistrati, ordinari ed onorari, e per il personale amministrativo vige l'obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19, l'**accesso agli Uffici giudiziari** (v. art. 3 d.l. n. 1/2022 e decreto n. 1/2022 del Procuratore Generale di Messina):

- a) dall'8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022 ai sensi dell'art. 9 *sexies*, co. 4 e 8 d.l. n. 52/2021, convertito nella legge n. 87/2021, è consentito ai difensori, consulenti, periti ed altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia solo previa esibizione del **green pass base** di cui all'art. 9, co. 2, d.l.

cit. e dal 1° febbraio al 15 giugno 2022 a tutti i soggetti che intendono fruire di servizi erogati dall'amministrazione (es. certificati o copie di atti). Tale disposizione non si applica unicamente ai testimoni e alle parti del processo

- b) dal 15 febbraio 2022 sarà consentito per tutti i soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età solo dietro esibizione della certificazione c.d. **Green Pass rafforzato** di vaccinazione o guarigione di cui all'art. 9, co. 2, lett. a), b) e c bis) d.l. n. 52/2021.

2. Sopralluoghi e visite negli immobili pignorati e/o da porre in vendita.

- a) Il sopralluogo da parte del perito stimatore e del custode/curatore e la visita *in loco* costituisce, con tutta evidenza, la ordinaria modalità propedeutica alla messa in vendita del bene ed alla presentazione delle offerte di acquisto;
- b) Tuttavia, il custode/delegato e il curatore, qualora siano in possesso di completa documentazione fotografica dell'interno dei beni pignorati o acquisiti all'attivo fallimentare e non vi abbiano già provveduto (ad esempio per pregresse vendite, con foto pubblicate sul sito del commissionario), predisporranno con urgenza un idoneo dossier fotografico adeguatamente rappresentativo dei beni stessi, anche con l'eventuale ausilio del perito stimatore; ove possibile, è opportuno realizzare nuove foto e video, per documentare lo stato attuale dei beni, avendo cura che le immagini e le riprese siano effettuate nel rispetto del diritto alla riservatezza e non consentano l'identificazione del debitore e dei suoi familiari nonché degli eventuali ulteriori occupanti;
- c) Il predetto dossier foto/video può allo stato sostituire la visita in presenza del bene, ove gli interessati all'acquisto manifestino per iscritto specifico consenso in tal senso;
- d) in difetto del predetto consenso, agli interessati andrà regolarmente consentito l'effettivo accesso all'interno degli immobili ai sensi di legge, richiedendo comunque per i locali al chiuso (a tutela degli occupanti) il **possesso del green pass base, quale presupposto per accedere al bene**, da validare da parte del professionista delegato o del custode o curatore; restano ferme le ordinarie cautele (es. uso di mascherina FFP2) necessarie per limitare qualsiasi rischio;
- e) **anche i professionisti che debbano accedere all'immobile al chiuso (compresi i periti stimatori) dovranno essere in possesso del predetto green pass;**
- f) ogni ostacolo da parte dei debitori/occupanti dei beni all'accesso – ritualmente comunicato al giudice - dovrà essere valutato con la massima attenzione, anche con richiesta di specifica documentazione, al fine di non legittimare con-

dotte dilatorie od ostruzionistiche, che possano legittimare l'ordine di liberazione.

Il Presidente di sezione
(dott. Giuseppe Minutoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Minutoli', written over the printed name in the signature block.

